

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI TRA IL MEDICO E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESPLETAMENTO DI ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore regionale/di Coordinamento metropolitano, sede di _____, dott./dott.ssa _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato in _____ via _____

E

Il dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ medico chirurgo, in prosieguo denominato "medico esterno", codice fiscale _____

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS - Direttore regionale _____/di Coordinamento metropolitano _____ - al/alla dott./dott.ssa _____ di incarichi professionali aventi ad oggetto accertamenti medico-legali, inclusa la partecipazione, in rappresentanza dell'Istituto, ad operazioni peritali nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis del codice di procedura civile.

Art. 2

Obblighi, condizioni e incompatibilità

Il medico convenzionato esterno si obbliga a prestare la propria opera professionale presso la Commissione medica Inps della UOC/UOS territoriale Inps di _____.

L'attività svolta dal medico in attuazione del presente contratto costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

L'incarico verrà espletato nel rispetto delle metodologie e della programmazione delle attività concordate con i Coordinamenti medico-legali di riferimento, comunque senza dipendenza gerarchica ovvero subordinazione ed in piena autonomia professionale, pur nel rispetto degli interessi dell'INPS e garantendo, altresì, l'aderenza alle linee guida valutative degli stati invalidanti.

Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- età anagrafica pari o superiore a 75 anni;
- sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato;
- esercizio dell'attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- esercizio dell'attività di medico pediatra convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- esercizio dell'attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- abbia in corso collaborazioni con studi legali e in materia previdenziale e assistenziale e in ogni caso svolga attività in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l'INPS;
- sia titolare o abbia partecipazioni delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l'INPS;
- abbia avuto pregressi rapporti con l'Istituto conclusi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale;
- sia, nell'ambito di svolgimento di attività sanitaria, proprietario, socio o azionista di maggioranza, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture, aziende;
- esercizio di incarico analogo a quello previsto dal presente contratto, presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale anche se in qualità di Rappresentante di Associazione di Categoria, indipendentemente dall'ambito territoriale.

L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale.

È fatto divieto al medico contraente del presente contratto di eseguire consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del

contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale parte in causa.

L'incarico in oggetto è incompatibile con l'espletamento di compiti politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare.

La candidatura ai predetti incarichi comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione del contratto stipulato. L'eventuale successiva assunzione degli stessi comporta la risoluzione del contratto stipulato.

L'incarico non può essere conferito a medici esterni che svolgano attività di collaborazione, sotto qualsiasi forma, con CAF e Patronati.

L'incarico non può inoltre essere conferito a coloro che siano imputati in procedimenti nei quali l'INPS figura quale parte offesa, ovvero che siano stati destinatari di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Il medico esterno si impegna ad utilizzare tutte le applicazioni informatiche connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, che l'INPS metterà a disposizione, pena la risoluzione del contratto.

In particolare, il medico esterno si impegna ad effettuare la composizione, l'acquisizione e la trasmissione dei verbali e di ogni altro documento conseguente alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto secondo le modalità e le specifiche che saranno definite dall'INPS.

Art. 3

Emolumenti

Per l'espletamento dell'attività professionale svolta, al medico esterno è corrisposto un compenso di € 35,00 (trentacinque/00) per un **minimo di 25 ore settimanali** calcolato su base oraria impiegata per lo svolgimento dell'incarico affidato, coerentemente alla programmazione delle attività concordata con i Coordinamenti medico-legali di riferimento. Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.

Il pagamento degli emolumenti avverrà, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al medico esterno, al netto delle ritenute di legge e dietro presentazione di regolare

fattura, accompagnata da un documento sintetico inerente all'impegno sostenuto nel mese e controfirmato dal Coordinatore generale medico-legale, dal Coordinatore regionale medico-legale o dal Responsabile medico-legale di riferimento.

Limitatamente alle sole visite domiciliari volte ad accertare gli stati invalidanti nei casi di comprovata condizione di intrasportabilità, accertata dai medici dell'Istituto, è previsto un rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto fra l'UOC/UOS di e le sedi di visita, accorpate per zone vicinarie. Nel caso in cui l'accertamento medico-legale richieda la presenza di più professionisti, rimborso spetterà ad uno solo di essi.

Art. 4

Durata dell'incarico

L'incarico professionale oggetto del presente contratto ha durata dal momento della sottoscrizione e sino alla data in cui intervenga l'immissione in servizio dei medici convenzionati, a seguito della pubblicazione del nuovo avviso nazionale, di cui all'art.11, co.5, dell'ACN sottoscritto in data 11 ottobre 2022, ovvero l'immissione in servizio del personale medico assunto a seguito delle procedure di cui all'art.9, co.6, del d.lgs. n. 62/2024 e, ove non intervengano i suddetti eventi in data anteriore, sino al 31 dicembre 2025.

Il predetto incarico non è automaticamente rinnovabile.

Art. 5

Cause di risoluzione

Il raggiungimento dell'età anagrafica di 75 anni è causa di risoluzione del contratto.

Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero in caso di accertata incompatibilità di cui all'art. 2, di conflitto o di danno e in caso di mancato espletamento nell'arco del mese degli incarichi affidati dal Responsabile della struttura di riferimento in base alla programmazione delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

È, altresì, risolto in caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt.15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

L'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'INPS determina l'immediata risoluzione del contratto.

Il medico esterno è tenuto a comunicare, con PEC, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS di competenza e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il presente contratto potrà essere oggetto di risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista, nel caso della rimodulazione dei fabbisogni regionali/di direzione di Coordinamento metropolitano e della conseguente riduzione delle posizioni utili contrattualizzabili.

Il presente contratto potrà, altresì, essere oggetto di risoluzione nel caso d'immissione in servizio dei medici convenzionati di cui all'art. 11 dell'ACN sottoscritto in data 11 ottobre 2022, ovvero d'immissione in servizio del personale medico assunto a seguito delle procedure di cui all'art.9, comma 6, del D.lgs. n. 62/2024.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico esterno non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 6

Dichiarazione di responsabilità

Il medico esterno, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia di al n.;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui agli artt. 2 e 5;
- di non trovarsi in qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o contratto di lavoro;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 del presente contratto;
- di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia del predetto Decreto;
- di impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" e del vigente "Codice di condotta", adottati dall'Istituto. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia dei predetti Codici.

Dichiara, altresì, di prendere atto che la violazione derivante dagli obblighi previsti dai regolamenti predetti è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto.

Art. 7

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico esterno si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott. _____ persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. IO GDPR (General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 8

Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentari, difformi.

Il Direttore Regionale

Il medico esterno